

La Corte intervenendo in materia di copertura delle spese sanitarie dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità dell'artt. 98, comma 5 e 160, comma 2 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)".

Le due disposizioni prevedono l'utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario¹ per la copertura di spese volte – rispettivamente – alla promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, e per sostenere il Dipartimento di medicina sperimentale dell'Università del Salento.

Alla dichiarazione della loro illegittimità per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117, comma 3 Cost.) la Corte perviene osservando che: l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011² richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, **un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale**, al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria;

i principi contabili generali stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati per il settore sanitario costituiscono, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto medesimo, **principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica**;

le risorse di cui all'art. 98, comma 5 della l.r. 42/2024, indirizzate a pur lodevoli attività divulgative e didattiche, **non sono destinate, nemmeno indirettamente, a finanziare prestazioni sanitarie**, cosicché, onde evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie, deve riconoscersi che la previsione del loro finanziamento si pone in contrasto con il principio della esatta perimetrazione delle suddette spese, sancito dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011;

l'art. 160, comma 2 della l.r. 42/2024 là dove **prevede l'erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie**, correla a una entrata certamente sanitaria (quale il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la cui finalità di coordinamento e di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa.

¹ **Missione 13 (Tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)**

² "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

